

COMUNE DI VAL DI CHY

REGOLAMENTO DEI MUNICIPI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.ro del

TITOLO PRIMO

ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

- Articolo 1 Istituzione dei Municipi
- Articolo 2 Organi dei Municipi
- Articolo 3 Composizione del Consiglio di Municipio
- Articolo 4 Scioglimento anticipato dei Consigli
- Articolo 5 Il Consigliere di Municipio
- Articolo 6 Convocazione
- Articolo 7 Prima adunanza
- Articolo 8 Pubblicità delle sedute
- Articolo 9 Validità delle sedute
- Articolo 10 Atti deliberativi e pareri
- Articolo 11 Interrogazioni, interpellanze, mozioni
- Articolo 12 Processi verbali
- Articolo 13 Sedute congiunte
- Articolo 14 Presidente e Vicepresidente del consiglio di Municipio
- Articolo 15 Cessazione dalla carica di Presidente

TITOLO SECONDO

POTERI PROPOSITIVI, CONSULTIVI, DI VIGILANZA

- Articolo 16 Proposte
- Articolo 17 Pareri
- Articolo 18 Vigilanza
- Articolo 19 Compiti e funzioni del Consiglio di Municipio

TITOLO TERZO

ELEZIONE DEI CONSIGLI DI MUNICIPIO

- Articolo 20 Composizione dei Consigli
- Articolo 21 Candidatura per i Municipi
- Articolo 22 Lista dei candidati
- Articolo 23 Presentazione delle Liste dei Candidati
- Articolo 24 Designazione dei Consiglieri
- Articolo 25 Operazioni di verifica
- Articolo 26 Proclamazione degli eletti
- Articolo 27 Disposizioni finali

TITOLO QUARTO

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE NEI MUNICIPI

- Articolo 28 Diritto alla partecipazione e all'informazione
- Articolo 29 Libere forme associative
- Articolo 30 Proposte, istanze, petizioni
- Articolo 31 Disposizioni finali

TITOLO PRIMO

ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 1

Istituzione dei Municipi

Il Comune di Val di Chy istituisce i Municipi ai sensi dell'articolo 16 del D.l.vo 267/2000 e della L.R. n.51 del 02/12/1992 e s.m.i.

I Municipi sono organi di partecipazione e rappresentano le comunità di persone che vivono nel loro territorio, ne curano gli interessi, ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unitarietà del Comune di Val di Chy e si impegnano a tutelare i diritti individuali delle persone, l'ambiente e il territorio di competenza, così come sancito dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il Municipio avvia altresì azioni positive per favorire pari opportunità tra uomini e donne.

In considerazione del fatto che il Comune di Val di Chy deriva da un procedimento di fusione di comuni, i Municipi rappresentano i territori delle comunità di origine.

In particolare si istituiscono i seguenti Municipi coincidenti con i territori degli ex Comuni:

1. Municipio di Alice Superiore;
2. Municipio di Lugnacco;
3. Municipio di Pecco.

Articolo 2

Organi dei Municipi

1. Sono organi del Municipio: il Consiglio di Municipio, il Presidente.
- 2 Il Consiglio è organo rappresentativo delle esigenze della comunità nell'ambito dell'unità del Comune.
- 3 Il Presidente rappresenta il Municipio .

Articolo 3

Composizione del Consiglio di Municipio

1. Il Consiglio di Municipio è composto da un massimo di 5 (cinque) persone con sistema maggioritario.
2. I Consigli di Municipio sono eletti secondo le modalità di cui al successivo Capo Terzo e durano in carica sino all'elezione dei nuovi, salvo il caso di scioglimento anticipato di cui al successivo art. 4.
3. I Consigli di Municipio cessano i loro mandato contestualmente alla Amministrazione Comunale di Val di Chy oppure, in caso di decadenza della Amministrazione Comunale, restano in carica sino alla elezione dei nuovi Consigli di Municipio.
4. Nessuna indennità, retribuzione od altro emolumento spetta a Presidente, Vicepresidente e Consiglieri di municipio.

Articolo 4

Scioglimento anticipato dei Consigli

1. I Consigli di Municipio vengono sciolti dal Consiglio comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri in carica:
 - a) per gravi e persistenti violazioni di legge;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - c) quando non adempiano alle funzioni di loro competenza.
2. La dichiarazione di scioglimento deve essere preceduta da diffida formale, approvata dal Consiglio comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri in carica, a ricondurre nella legalità il Consiglio stesso entro un congruo termine, comunque non inferiore ai 60 giorni.
3. Il Consiglio si scioglie anche per dimissioni o decadenza di almeno 3 (tre) Consiglieri.
4. Le elezioni suppletive sono indette, purché intercorra almeno un anno dalla scadenza naturale della legislatura, entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio comunale.
5. Nel periodo intercorrente fra lo scioglimento e la proclamazione dei nuovi eletti il Sindaco, o un suo delegato, esercita le funzioni del Consiglio e del Presidente.

Articolo 5

Il Consigliere di Municipio

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio di Municipio.
2. Allo stesso è assicurata la possibilità di avere notizie, atti e documentazione relativamente alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio di Municipio almeno 24 ore prima della seduta.
3. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie, informazioni e documenti utili all'espletamento del proprio mandato, secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
4. La decadenza del mandato di Consigliere di Municipio può sopravvenire:
 - a) per insorte condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità;
 - b) a seguito di dimissioni;
 - c) a seguito di assenza che non sia giustificata per 5 sedute consecutive del Consiglio.
5. Il Consiglio di Municipio, successivamente alla dichiarazione di decadenza o alla presentazione delle dimissioni di un Consigliere, provvede alla surroga con il primo non eletto, previa accettazione della carica da parte di questi e la verifica del possesso dei requisiti di legge. In caso di esaurimento delle liste, il seggio resta vacante fino alle successive elezioni.
6. Per le modalità delle dimissioni dei Consiglieri di Municipio si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Articolo 6

Convocazione

1. Il Consiglio di Municipio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci. E' altresì convocato quando lo richieda la maggioranza dei Consiglieri di Municipio, specificando gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio di Municipio, deve pervenire ai Consiglieri almeno 5

giorni prima dell'adunanza. Su richiesta del Consigliere, la comunicazione è inviata a mezzo posta, fax o posta elettronica. In caso d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere inviato ai Consiglieri almeno 24 ore prima anche mediante telegramma.

Gli avvisi di convocazione sono altresì affissi all'Albo pretorio comunale e negli spazi destinati ai Municipi e alle informazioni per la comunità; sono trasmessi, anche per via telematica, al Sindaco, alla Conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale e agli altri Municipi.

Articolo 7

Prima adunanza

1. La prima convocazione del Consiglio di Municipio è disposta, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, dal Consigliere capo lista, che assume la carica di Presidente.

Articolo 8

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di Municipio sono ordinariamente pubbliche.
2. Possono essere invitati alle sedute del Consiglio di Municipio con diritto di parola, qualora la convocazione ne faccia esplicita menzione, rappresentanti di libere forme associative, di comitati, di consulte, della gestione sociale.
3. La seduta non è pubblica qualora le deliberazioni comportino la necessità di formulare dei giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone e il Consiglio lo decida a maggioranza di voti su richiesta motivata di tre Consiglieri.

Articolo 9

Validità delle sedute

1. Il Consiglio di Municipio si riunisce validamente quando sono presenti almeno 3 (tre) Consiglieri .
2. Non concorrono a determinare il numero fissato per la validità della seduta coloro che si assentano momentaneamente dalla sala prima della votazione o che hanno l'obbligo di allontanarsi per conflitto di interessi o per altre ragioni.
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Il Consiglio può riunirsi validamente anche in luogo diverso dalla sede di Municipio, previamente individuato e comunicato con affissione all'albo comunale e dei municipi.

Articolo 10

Atti deliberativi e pareri

1. Il Presidente o un Consigliere a ciò designato di volta in volta, redige la proposta di deliberazione del Consiglio di Municipio.
2. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei

votanti presenti in aula.

3. Le votazioni, di norma palesi, hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale.

4. Qualora una proposta di deliberazione ottenga un numero analogo di voti favorevoli e contrari può essere nuovamente posta in votazione in una seduta successiva.

Articolo 11

Interrogazioni, interpellanze, mozioni

1. I Consiglieri possono presentare al Presidente del consiglio di Municipio interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti riguardanti il territorio del Municipio e che afferiscono alle attività, alle funzioni e alle competenze del Municipio stesso.

2. Le interrogazioni possono essere presentate da ciascun Consigliere di Municipio.

3. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni, nei casi in cui non è richiesta una risposta scritta da prodursi entro trenta giorni, sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio di Municipio della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione.

Le mozioni approvate vengono inviate al Sindaco, all'Assessore competente per materia, al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo del Consiglio Comunale.

4. Nel caso in cui l'interrogante non sia presente alla seduta programmata per la risposta, all'interrogazione viene data risposta scritta. Nei casi in cui l'interpellante, previamente informato, sia assente ingiustificato, l'interpellanza s'intende rinunciata.

Articolo 12

Processi verbali

1. Le sedute del Consiglio di Municipio sono verbalizzate su supporto cartaceo o informatico. In ogni caso i verbali devono essere numerati progressivamente per ogni anno solare, riportare la data e il nome dei Consiglieri presenti, e l'esito della votazione per ogni argomento trattato.

2. Una copia cartacea deve essere firmata da tutti i Consiglieri presenti.

3. Copia di ogni verbale deve essere inoltrato al protocollo del Comune Val di Chy entro 5 (cinque) giorni dalla seduta.

Articolo 13

Sedute congiunte

1. Nel caso in cui vi fossero singoli argomenti che insistono su due o più territori municipali, i Consigli di Municipio coinvolti e interessati possono riunirsi in seduta congiunta per formulare proposte di deliberazione congiunta su tali argomenti.

2. La seduta è presieduta dal Presidente del Municipio sul cui territorio si svolge, salvo diverso accordo tra i Presidenti, ed è valida se vi partecipa un numero di consiglieri pari almeno alla metà dei consiglieri assegnati a ciascun Municipio.

Articolo 14

Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Municipio

1. Il Presidente rappresenta il Municipio e svolge le funzioni eventualmente delegategli dal Sindaco ai sensi dello Statuto comunale; convoca e presiede il Consiglio di Municipio.
2. Il Presidente del Consiglio di Municipio è il capolista della lista che ha ottenuto il maggior numero di consensi dagli Elettori.
3. In caso di vacanza, impedimento o assenza del Presidente le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente indicato dal Presidente stesso. In mancanza di delega, svolge le funzioni di Presidente il Consigliere più anziano.
4. Il Presidente:
 - a) rappresenta il Municipio nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Municipio ;
 - c) propone al Consiglio, per l'approvazione, le deliberazioni;
 - d) tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
 - e) su delega del Sindaco rappresenta o sostituisce il medesimo, o altri Soggetti dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito della Municipalità.;
 - f) esercita ogni altra funzione a lui attribuita da statuto o Regolamento;
 - g) partecipa con diritto di parola, ma non di voto, alle sedute del Consiglio comunale e, su invito del Sindaco, alle sedute della Giunta.Il Presidente provvede al funzionamento dell'assemblea consiliare, dirigendo e moderando la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno e sovrintende all'adempimento delle funzioni attribuite al Municipio ed all'esecuzione degli atti approvati dal Consiglio.

Articolo 15 Cessazione dalla carica di Presidente

1. Il Presidente decade dalla carica quando sopravvenga una condizione di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere di municipio.
2. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente, decesso del Presidente, si procede all'elezione di un nuovo Presidente da parte del Consiglio di Municipio.
3. Sino alle predette elezioni le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, ovvero dal consigliere più anziano.
4. L'adunanza per l'elezione del Presidente è presieduta dal Vicepresidente e deve essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza, o dalla data delle dimissioni.

TITOLO SECONDO POTERI PROPOSITIVI, CONSULTIVI, DI VIGILANZA

Articolo 16 Proposte

1. Il Consiglio di Municipio può formulare proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale o alla Giunta comunale su argomenti di interesse generale o di interesse particolare del Municipio.
2. Al fine di consentire l'esercizio delle suddette prerogative il Sindaco, o suo delegato, coinvolge con adeguata e tempestiva comunicazione i Presidenti di Municipio in ordine ai provvedimenti che riguardano argomenti di interesse generale o di interesse particolare del Municipio. Il Presidente di Municipio che ne faccia richiesta deve essere consultato.

3. Le proposte devono essere redatte in forma scritta e avere un oggetto determinato; devono essere presentate al Sindaco che ne dà comunicazione alla Giunta o al Consiglio, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.
4. Gli uffici comunali sono tenuti a collaborare e a trasmettere tutte le informazioni giuridico-amministrative, tecniche, finanziarie necessarie ai Consigli di Municipio per espletare l'attività propositiva.
5. Il Sindaco iscrive le proposte all'ordine del giorno della prima seduta utile all'espletamento dei procedimenti necessari dell'organo collegiale competente.
6. La Giunta o il Consiglio comunale devono dare comunicazione motivata al Municipio proponente dell'accoglimento ovvero del rigetto della proposta entro 30 giorni dalla discussione della stessa.

Articolo 17

Pareri

1. I Consigli di Municipio possono esprimere parere preventivo non obbligatorio e non vincolante, in merito a:
 - a) proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale;
 - b) l'approvazione del Bilancio di previsione, secondo le modalità previste da Regolamento comunale di contabilità;
 - c) l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi e loro relative varianti di particolare interesse per il Municipio all'avvio degli iter di acquisizione dei pareri previsti per legge o regolamento;
 - d) qualsiasi argomento ritenuto di rilevante interesse pubblico e sociale.

Articolo 18

Vigilanza

1. L'azione di vigilanza del Consiglio di Municipio sui servizi e sulle altre attività comunali decentrate, prevista dallo Statuto, è esercitata mediante:
 - a) l'acquisizione di informazioni, valutazioni e opinioni degli utenti dei servizi interessati o dell'intera comunità del Municipio attraverso assemblee, questionari, sondaggi d'opinione;
 - b) l'acquisizione di informazioni e valutazioni degli operatori addetti ai servizi e dei rispettivi Dirigenti, tramite colloqui od udienze conoscitive;
 - c) la segnalazione, a cura del Presidente del consiglio di Municipio, all'Amministratore e al Dirigente competente delle irregolarità o disfunzioni eventualmente rilevate;

Articolo 19

Compiti e funzioni del Consiglio di Municipio

1. I Municipi al fine di consentire un intervento coordinato collaborano e si raccordano con gli assessorati e i settori competenti, ed esercitano, a titolo esemplificativo, nonché in via prioritaria, i seguenti compiti:
 - a) Istruzione: promuovono il collegamento tra organi collegiali della scuola e territorio ed

indirizzi per messa a disposizione di beni e servizi e attuazione di altri interventi di sostegno per la realizzazione di iniziative degli organi collegiali della scuola, secondo i criteri concordati tra i Municipi.

b) Patrimonio: stabiliscono l'utilizzo delle sale, di altri spazi e locali di competenza dei Municipi da parte di associazioni, enti o privati per iniziative e riunioni e proposta al settore patrimonio per l'assegnazione in uso prolungato del patrimonio di competenza del Municipio, in coerenza con i criteri adottati dall'Amministrazione comunale.

c) Attività culturali e turistiche: promuovono e realizzano le attività culturali, ricreative e turistiche nell'ambito del proprio territorio.

d) Attività sportive: promuovono e realizzano le iniziative sportive nell'ambito del proprio territorio elaborando proposte sul funzionamento delle palestre e degli altri impianti sportivi esistenti nell'ambito del proprio territorio.

e) Verde pubblico: promuovono e realizzano la nascita e crescita di gruppi ed associazioni di volontariato per la gestione del verde, in collaborazione col settore ambiente;

f) Inclusione sociale: promuovono e realizzano le iniziative miranti alla conoscenza delle problematiche della convivenza ed integrazione sociale e delle difficoltà di relazione presenti nel territorio, anche in collaborazione con i settori comunali interessati; promozione di progetti speciali miranti alla promozione di una ordinata e civile convivenza, segnatamente in relazione all'uso degli spazi pubblici e che sviluppino le pratiche di integrazione e mediazione sociale, anche attraverso la collaborazione e la valorizzazione del tessuto sociale del Municipio.

g) Assistenza sociale: concorrono alla programmazione degli interventi volti a ridurre i fenomeni di disagio socioeconomico, con particolare riferimento alla popolazione anziana.

h) Politiche giovanili: promuovono e curano in collaborazione con le Associazioni e i cittadini iniziative rivolte ai bisogni di socializzazione, aggregazione e informazione della popolazione giovanile, anche attraverso l'individuazione di luoghi e in funzione di prevenzione del disagio e dei conflitti interpersonali.

2. Il Consiglio di Municipio può proporre al Consiglio comunale progetti speciali di intervento su problemi specifici del territorio dei Municipi.

3. I Municipi, nei casi di emergenza diffusa, svolgono attività di informazione, prevenzione e assistenza in collaborazione con gli organi competenti.

TITOLO TERZO ELEZIONE DEI CONSIGLI DI MUNICIPIO

Articolo 20 Composizione dei Consigli

1. Il Consiglio dei Municipi è composto da **un** massimo **di** (5) cinque persone, ed è nominato dal Consiglio Comunale sulla base delle proposte formulate dagli Elettori dei singoli Municipi, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Articolo 21 Candidatura per i Municipi

1. I candidati al Consiglio di Municipio devono avere i requisiti di candidabilità dei Consiglieri Comunali e devono essere residenti nel Municipio dove presentano la candidatura. Nessuno può essere candidato in più di una lista nello stesso Municipio. Un candidato al Consiglio di Municipio non può essere contemporaneamente Consigliere comunale o Sindaco del Comune.
2. I residenti nelle singole municipalità possono presentare le Liste per le candidature entro trenta giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio comunale di Val di Chy.

Articolo 22

Lista dei candidati

1. Ogni lista di candidati al Consiglio di Municipio deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei Consiglieri da eleggere (5).
2. Per ogni candidato deve essere indicato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, nonché la residenza anagrafica.

Articolo 23

Presentazione delle Liste dei Candidati

1. Ogni Lista di Candidati verrà presentata e sottoscritta da Elettori residenti nell'ambito territoriale del Municipio di competenza, sulla base della apposita modulistica predisposta dagli Uffici Comunali.

Articolo 24

Designazione dei Consiglieri

1. La lista che otterrà il maggior numero di consensi da parte dei Sottoscrittori costituirà il Consiglio di Municipio.
2. In caso di parità di voti ottenuti da due o più liste si procederà mediante sorteggio da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio Comunale prevista dal successivo art. 26 per la proclamazione degli Eletti.

Articolo 25

Operazioni di verifica

1. Il Segretario Comunale, con l'ausilio dell'Ufficio anagrafe-stato civile, procede alla verifica della idoneità dei requisiti dei Candidati e dei Sottoscrittori.
2. Dette operazioni, propedeutiche alla Deliberazione Consiliare di cui al successivo art. 26, devono essere svolte nei dieci giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle Liste dei Candidati al Consiglio di Municipio.

Articolo 26 Proclamazione degli eletti

1. Il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle Liste dei Candidati, procede alla proclamazione degli Eletti nei singoli Municipi.
2. Della proclamazione degli Eletti nei singoli Municipi deve essere data immediata comunicazione alla Popolazione, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nonché con affissione di manifesti in tutte le bacheche Comunali.

Articolo 27 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nello Statuto e nelle altre leggi e disposizioni vigenti in materia elettorale.

TITOLO QUARTO ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE NEI MUNICIPI

Articolo 28 Diritto alla partecipazione e all'informazione

1. I Municipi assicurano ai propri cittadini, singoli od associati, la più ampia partecipazione alla programmazione delle attività proprie, nonché all'esercizio delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento.
2. Negli strumenti di informazione del Comune è riservato adeguato spazio ai Consigli di Municipio.
3. I Municipi garantiscono l'informazione e l'accesso ad atti e documenti con le modalità stabilite dal relativo Regolamento comunale.

Articolo 29 Libere forme associative

1. I Consigli di Municipio, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, valorizzano e favoriscono le libere forme associative senza scopo di lucro, che perseguono interessi collettivi, finalità sociali, culturali, sportive e ambientali e promuovono la costituzione di organismi di partecipazione.
2. I Municipi collaborano con i soggetti sopra indicati anche in forma coordinata e dialogano con gli stessi, – oltre che con i cittadini – configurandosi come primario punto di riferimento istituzionale e di comunicazione con gli organi del Comune.
3. Le forme associative non iscritte nell'apposito elenco comunale, per essere coinvolte in specifiche attività che si svolgono nel territorio del Municipio, debbono depositare presso il Municipio il proprio Statuto, Atto costitutivo o Regolamento.

Articolo 30

Proposte, istanze, petizioni

1. I residenti dei Municipi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, le libere forme associative, gli organismi della gestione sociale e gli organismi di partecipazione possono esercitare potere di iniziativa inoltrando al Consiglio di Municipio proposte, istanze e petizioni.
2. Le istanze o petizioni e le proposte devono essere presentate in carta libera indirizzate al Presidente del Municipio.
3. Il Presidente pone all'ordine del giorno del Consiglio di Municipio le richieste, dandone notizia ai presentatori e comunica agli stessi le decisioni assunte dal Consiglio di Municipio e le relative motivazioni.
4. Sono possibili forme di consultazione popolare, tramite assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione. Il Presidente dispone la convocazione di assemblee pubbliche al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alle attività del Municipio, l'informazione sugli indirizzi e sulle scelte del Municipi o del Comune. Dette assemblee sono convocate con mezzi idonei a promuovere la più ampia partecipazione al dibattito e sono presiedute dal Presidente o suo delegato.

Art.31

Disposizioni Finali

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione, ferma la possibilità di ogni eventuale modifica.